

**ASSOCIAZIONE DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI
MAGLIE**

**REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI
E PER LA COMPARTECIPAZIONE AI COSTI RELATIVI**

Approvato con delibera del Coordinamento Istituzionale n. 20 del 9.11.2006

Modificato con delibere del Coordinamento Istituzionale:

- n. 17 dell'8.5.2007,
- n. 27 del 30.7.2012 2

TITOLO I PREMESSA

Articolo 1 - Accordo di programma e convenzione per la gestione dei servizi

1. I comuni di Bagnolo del Salento, Cannole, Castrignano de' Greci, Corigliano d'Otranto, Cursi, Giurdignano, Maglie, Melpignano, Muro Leccese, Otranto, Palmariggi e Scorrano, la provincia di Lecce e la AUSL LE/2 hanno stipulato in data 14 luglio 2005 un Accordo di Programma finalizzato all'adozione del Piano di zona dei servizi sociali 2005 - 2007 dell'Ambito territoriale sociale n. 2 di Maglie. Contestualmente è stato adottato il primo Piano sociale di zona.

2. Il 14 dicembre 2005 è stata sottoscritta dai comuni di Bagnolo, Cannole, Castrignano, Corigliano, Cursi, Giurdignano, Maglie, Melpignano, Muro, Otranto, Palmariggi e Scorrano la convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D. LGS. n. 267/2000, per la gestione associata dei servizi socio assistenziali previsti dal Piano di Zona a mezzo di apposito Ufficio di Piano, cui sono state demandate tutte le funzioni di competenza dei Comuni medesimi.

TITOLO II FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - Principi

1. Il presente Regolamento determina i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali dell'Ambito territoriale sociale n. 2 di Maglie, tenuto conto delle norme contenute nella Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di quelle stabilite dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e delle direttive emanate con il Piano regionale delle politiche sociali. Il sistema socio-assistenziale dell'Ambito, si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dalla Legge 31.12.1996, n. 675 e dal codice di cui al D.Lgs.30.6.2003 n. 196;
- l'uguaglianza di opportunità in relazione esclusivamente allo stato di bisogno;
- l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna;
- il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- il diritto ad una paternità e maternità consapevole;
- la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- la valorizzazione e il rispetto delle diverse culture;
- la verifica costante dell'attuazione dei progetti e servizi attraverso apposita Commissione rappresentativa dei soggetti destinatari dei servizi.

Articolo 3 - Obiettivi

1. L'ambito territoriale sociale nell'erogazione dei servizi socio-assistenziali, persegue gli obiettivi previsti dalla legge quadro, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona umana, a garantire la qualità della vita, a prevenire, eliminare o ridurre gli svantaggi derivanti dalle situazioni di emarginazione, devianza, inadeguatezza di reddito, disabilità, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia e quanto altro sia di ostacolo alla piena realizzazione dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta Costituzionale agli articoli 2,3 e 38.

La piena attuazione del disposto costituzionale è perseguita mediante l'impiego integrato di risorse pubbliche, umane, tecniche, finanziarie e di organizzazione e delle analoghe risorse degli organismi privati del terzo settore.

Articolo 4 - Interventi e prestazioni

1. I servizi e le prestazioni di competenza dell'Ambito sono analiticamente indicati nel Piano sociale di zona. I servizi e prestazioni non compresi nel piano di zona restano di competenza dei singoli Comuni.

TITOLO III PROCEDIMENTO

Articolo 5 - Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale sociale n. 2. 3

Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio di uno dei Comuni dell'Ambito, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

2. Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali è assicurata a persone e/o nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio, di emarginazione o di povertà; a persone e/o nuclei familiari con limitato reddito disponibile in rapporto alle esigenze minime vitali del singolo e/o di tutti i componenti il nucleo; a persone con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze; a persone con inabilità di ordine fisico o psichico con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro; a soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi socioassistenziali.

Articolo 6 - Servizi disciplinati

1. Il presente regolamento disciplina:

- la tipologia dei servizi e delle prestazioni;
- i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
- le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
- le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione, verifica e controllo dei servizi;
- le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio-assistenziali.

2. Le persone e le famiglie possono essere chiamate a concorrere al costo dei servizi solo in base alle loro condizioni economiche.

Articolo 7 - Accesso ai servizi e alle prestazioni sociali

1. L'Ambito pone in atto iniziative appropriate per facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali disponibili, utilizzando strumenti adeguati di informazione.

2. Le specificità delle condizioni soggettive delle persone e delle famiglie sono graduate secondo parametri di valutazione che consentano di determinare una scala di priorità (graduatoria) per l'accesso a ciascun servizio o prestazione.

3. I riferimenti base per la compilazione delle graduatorie sono:

- la composizione del nucleo familiare;
- il reddito individuale o il valore dell'ISEE individuale;
- il valore dell'ISEE del nucleo familiare;
- la presenza di persone portatrici di handicap nel nucleo familiare;
- le condizioni di salute del soggetto che possano comprometterne l'attività lavorativa;
- lo stato patrimoniale del soggetto e del nucleo familiare o di parenti tenuti agli alimenti ai sensi della legge;
- le condizioni abitative del soggetto e del nucleo familiare.

4. Ciascuna graduatoria rimane valida per il tempo stabilito dal progetto cui si riferisce; in mancanza ha validità annuale.

5. Per l'accesso ai servizi e per l'accertamento dello stato di bisogno i richiedenti utilizzano i modelli tipo elaborati dall'Ufficio di Piano nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

6. Avverso ciascuna graduatoria è proponibile ricorso da presentarsi entro dieci giorni dalla pubblicazione all'Ufficio di Piano che, verificati gli atti, decide nei successivi dieci giorni.

TITOLO IV

ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI DOMICILIARI AREA ANZIANI

Articolo 8 - Assistenza Domiciliare per anziani

1. Il servizio si pone come obiettivo di sostenere, aiutare e promuovere le famiglie con presenza di soggetto anziano, al fine di evitare il ricovero in istituto e per consentire la permanenza del soggetto nel nucleo familiare.

2. Il servizio comprende: assistenza domiciliare sociale, assistenza domiciliare integrata, servizio di telefonia sociale e di telesoccorso, fornitura pasti a domicilio.

3. Il servizio è rivolto:

- anziani singoli che abbiano superato il 65° anno di età;
- coppie in cui vi sia almeno uno dei coniugi che abbia superato il 65° anno di età;
- anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, ai quali nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari.

4. Le prestazioni dei servizi di telefonia sociale e di telesoccorso e di fornitura pasti a domicilio sono dettagliatamente 4

descritte nei relativi progetti approvati dal Coordinamento Istituzionale.

Articolo 9 - Prestazioni

1. Il servizio di assistenza domiciliare di cui al precedente articolo 8 comprende:

- supporto alla famiglia nei compiti di cura del soggetto, attraverso interventi di assistenza sociale e di aiuto domestico;
- aiuto alla persona per: igiene personale, vestizione, eventuale assunzione pasti, mobilitazione, ecc.;
- aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche, cura e pulizia della casa, cambio della biancheria, lavanderia, stireria, preparazione pasti, ecc.;
- interventi igienico - sanitari di semplice attuazione;
- accompagnamento esterno (limitato) per favorire la vita di relazione e l'integrazione sociale (es. presso una struttura socio - educativa, riabilitativa, partecipazione ad una festa, una gita ecc.), piccoli acquisti, disbrigo pratiche sociali e sanitarie.

2. Il progetto di dettaglio del servizio può comprendere altre attività o escludere alcune di quelle elencate in precedenza.

3. L'assistenza domiciliare integrata comprende, altresì, gli interventi di tipo sanitario (medico, infermieristico e riabilitativo) di competenza della AUSL LE/2, come da impegno assunto con la sottoscrizione dell'Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona.

Articolo 10 - Partecipazione al costo del servizio

1. I soggetti che beneficiano dei servizi di cui al precedente articolo 8 partecipano al costo degli stessi nella misura appresso indicata:

- a. valore dell'ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 7.000 - quota di compartecipazione: nessuna;
- b. valore dell'ISEE del nucleo familiare superiore ad € 30.000 - quota di compartecipazione: 100%;
- c. valori dell'ISEE del nucleo familiare compresi tra € 7.001 e 30.000 quota di compartecipazione determinata applicando le seguenti percentuali agli scaglioni correlati:
 - valori ISEE tra € 7.001 e 9.500 - 10%;
 - valori ISEE tra € 9.501 e 12.000 - 20%
 - valori ISEE tra € 12.001 e 14.500 - 30%
 - valori ISEE tra € 14.501 e 17.000 - 40%
 - valori ISEE tra € 17.001 e 19.500 - 50%
 - valori ISEE tra € 19.501 e 22.000 - 60%
 - valori ISEE tra € 22.001 e 24.500 - 70%
 - valori ISEE tra € 24.501 e 27.000 - 80%
 - valori ISEE tra € 27.001 e 30.000 - 90%

2. Le quote di compartecipazione sono versate dall'utente all'Ufficio di Piano in quote trimestrali posticipate, in base ai servizi e prestazioni effettivamente erogati.

3. Il valore dell'ISEE è determinato applicando i parametri di cui all'articolo 5 del Regolamento regionale n. 4/2007.

Articolo 11 - Modalità di riscossione delle quote di compartecipazione

1. Per i servizi di assistenza domiciliare sociale o integrata e di fornitura di pasti a domicilio, a ciascun utente è consegnata dall'operatore del soggetto affidatario una scheda per l'annotazione delle prestazioni giornaliere, sottoscritta dall'utente medesimo o suo delegato.

2. Il soggetto affidatario consegna alla fine di ciascun trimestre la o le schede di cui al comma precedente all'Ufficio di Piano, il quale provvede al calcolo della quota di compartecipazione e all'emissione dell'ordine di riscossione.

3. Il pagamento ha luogo, a scelta dell'assistito, o presso l'Ufficio di Piano o a mezzo del soggetto affidatario del servizio, o a mezzo di conto corrente postale.

Articolo 12 - Criteri per la formazione delle graduatorie

1. Le graduatorie sono formate con l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti parametri :

Età

- dal 65° anno al 70° = 1 punto per ogni anno
- dal 71° anno al 75° = 2 punti per ogni anno
- dal 76° anno in poi = 3 punti per ogni anno

Condizioni familiari:

- anziano che vive solo e senza figli = 10 punti
- anziano che vive solo e con figli fuori comune di residenza = 9 punti
- anziano con coniuge e senza figli = 8 punti
- anziano con coniuge e con figli fuori comune di residenza = 6 punti

- anziano che vive solo con figli nel comune di residenza = 4 punti
- anziano con coniuge e con figli nel comune di residenza = 2 punti
- anziano c/o coppia coabitante con figli, parenti o affini = 0 punti

Stato di salute:

- anziano non autosufficiente che vive solo = 10 punti
- anziano non autosufficiente con coniuge non autosufficiente o invalido = 10 punti
- anziano invalido che vive solo = 8 punti
- anziano non autosufficiente con coniuge = 6 punti
- anziano invalido con coniuge = 4 punti
- anziano che vive solo autosufficiente = 2 punti
- anziano con coniuge autosufficienti = 0 punti

Valore dell' ISEE del nucleo familiare:

- non superiore ad € 6.000 punti 10;
- tra € 6.001 e 7.000 punti 9;
- tra € 7.001 e 8.000 punti 8;
- tra € 8.001 e 9.000 punti 7;
- tra € 9.001 e 10.000 punti 6;
- tra € 10.001 e 11.000 punti 5;
- tra € 11.001 e 12.000 punti 4;
- tra € 12.001 e 13.000 punti 3;
- tra € 13.001 e 14.000 punti 2;
- tra € 14.001 e 15.000 punti 1;
- oltre € 15.000 punti 0.

2. A parità di punteggio la precedenza in graduatoria è data dalla maggiore età.

3. Per la formazione della graduatoria non sono presi in considerazione i figli minorenni o inabili, in quanto si presuppone che non siano in grado di ovviare ai bisogni dei genitori.

Articolo 13 - Procedimento per l'accesso

1. L'ammissione a ciascun servizio è disposta nel rispetto di apposita graduatoria redatta mediante l'applicazione dei punteggi di cui al precedente articolo 12.

2. La graduatoria è approvata con determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

3. L'istruttoria è attivata a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente i servizi, corredata dell'attestazione ISEE del nucleo familiare.

4. In caso di coppie è sufficiente la presentazione della richiesta da parte di un solo componente.

5. L'ammissione al servizio ha luogo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

6. L'Ufficio di Piano ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.

7. La domanda di ammissione al servizio può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utile ai fini della valutazione e contiene, in ogni caso, la dichiarazione di essere a conoscenza che possono essere eseguiti dei controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

8. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla tutela del trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196), la domanda di ammissione al servizio contiene la dichiarazione dell'interessato in ordine alla sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Articolo 14 - Istruttoria

1. La domanda di richiesta del servizio sociale è protocollata ed è corredata di tutta la documentazione prescritta dal presente regolamento.

2. Il servizio sociale professionale o il servizio di segretario sociale provvede alla verifica della documentazione, dei requisiti e dello stato di bisogno.

3. L'assistente sociale, di norma, nel termine di 15 giorni dalla richiesta, a seguito di visita domiciliare e di eventuale colloquio con il medico di famiglia, fornisce al Responsabile dell'Ufficio di Piano, in forma riservata, il risultato della valutazione con indicazione, se necessario, di un piano di intervento.

4. A seguito di tale accertamento, il Responsabile dell'Ufficio di Piano inserisce in graduatoria il soggetto interessato. Con il provvedimento di ammissione al servizio, sarà stabilito il tipo e la frequenza delle prestazioni di assistenza da erogare all'interessato, in conformità sia alla richiesta di questi sia al parere rilasciato dall'assistente sociale, e la quota di compartecipazione. 6

5. Le domande di ammissione al servizio presentate dopo l'approvazione della graduatoria, sono esaminate con i criteri indicati nel precedente articolo 12 ai fini dell'attribuzione del punteggio e, dopo l'istruttoria di cui ai commi precedenti, sono collocate in una distinta graduatoria, approvata con le modalità di cui al presente articolo ed utilizzata, dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al precedente comma 4, nel momento in cui si renda possibile ammettere ulteriori utenti.

6. Ai sensi e per gli effetti della legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato è informato dal titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

Articolo 15 - Decorrenza delle prestazioni, cessazione e sospensione del servizio

1. Il servizio potrà essere sospeso a richiesta dell'utente su conforme parere dell'assistente sociale.

2. Il servizio di assistenza domiciliare può cessare in caso di:

- rinuncia scritta dell'utente;
- decesso o accoglienza in strutture residenziali dell'utente;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio.

3. Il servizio potrà essere sospeso a richiesta dell'utente su conforme parere dell'assistente sociale.

Articolo 16 - Assistenza Domiciliare Integrata

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli trovano applicazione, in quanto compatibili, anche nel servizio di assistenza domiciliare integrata.

2. L'istruttoria per l'ammissione al servizio è curata dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM).

3. Per la compartecipazione al costo del servizio la situazione economica equivalente è determinata considerando esclusivamente il reddito e il patrimonio del destinatario della prestazione e non del nucleo familiare.

4. La quota di compartecipazione è determinata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 10 del presente regolamento ed è dovuta dal solo destinatario della prestazione, unico soggetto tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione

TITOLO V

ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI AREA DISABILI FISICI

Articolo 17 - Assistenza Domiciliare Integrata - Prestazioni

1. Il servizio di assistenza domiciliare integrata ai portatori di handicap comprende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali. Le prestazioni fornite consistono in:

- supporto alla famiglia nei compiti di cura del soggetto, attraverso interventi di assistenza sociale e di aiuto domestico;
- aiuto alla persona per : igiene personale, vestizione, eventuale assunzione pasti, mobilitazione, ecc..;
- aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche;
- interventi igienico-sanitari di semplice attuazione;
- accompagnamento esterno per favorire la vita di relazione e l'integrazione sociale,
- assistenza materiale (minori e/o anziani) per esigenze e motivi particolari (partecipazione a gite, a feste, a manifestazioni sportive, culturali, ecc..).

2. L'assistenza domiciliare integrata comprende, altresì, gli interventi di tipo sanitario (medico, infermieristico e riabilitativo) di competenza della AUSL LE/2, come da impegno assunto con la sottoscrizione dell'Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona.

Articolo 18 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono tutti coloro per i quali è stata accertata la grave perdita temporanea o permanente dell'autonomia personale ai sensi della legge n. 104/92.

2. Possono usufruire del servizio anche persone che sono in possesso del riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento e che hanno inoltrato la domanda per ottenere i benefici di cui alla legge n. 104/92.

Articolo 19 - Criteri per la formazione della graduatoria - Procedimento

1. La graduatoria è formata con l'attribuzione di un punteggio basata sui seguenti parametri :

Condizioni familiari :

- persona disabile che vive sola senza figli = 10 punti
- persona con coniuge entrambi disabili senza figli = 10 punti
- persona disabile che vive sola con figli fuori comune = 9 punti

- persona disabile con coniuge e senza figli = 8 punti
- persona disabile con coniuge e con figli fuori comune = 6 punti
- persona disabile che vive sola con figli nel comune = 4 punti
- persona disabile con coniuge con figli nel comune = 2 punti
- persona e/o coppia disabile coabitante con figli e/o parenti o affini = 0 punti

Stato di salute:

- persona con handicap grave allettato o in carrozzina = 10 punti
- persona con coniuge entrambi con handicap grave allettati e/o in carrozzella = 10 punti
- persona con handicap grave allettato o in carrozzella con coniuge = 8 punti
- persona con handicap semplice = 6
- persona con coniuge entrambi con handicap semplici = 6 punti
- persona con handicap semplici con coniuge = 4 punti
- persona invalida al 100% in attesa del riconoscimento di cui alla legge n. 104/92 = 2 punti

Valore dell' ISEE del nucleo familiare:

- non superiore ad € 6.000 punti 10;
- tra € 6.001 e 7.000 punti 9;
- tra € 7.001 e 8.000 punti 8;
- tra € 8.001 e 9.000 punti 7;
- tra € 9.001 e 10.000 punti 6;
- tra € 10.001 e 11.000 punti 5;
- tra € 11.001 e 12.000 punti 4;
- tra € 12.001 e 13.000 punti 3;
- tra € 13.001 e 14.000 punti 2;
- tra € 14.001 e 15.000 punti 1;
- oltre € 15.000 punti 0.

Gravità della condizione di non autosufficienza *

- **Indice di Barthel totale ≥ 90 punti 25**
- **Indice di Barthel totale compreso tra 89 e 70 punti 20**
- **Indice di Barthel totale compreso tra 69 e 50 punti 15**
- **Indice di Barthel totale compreso tra 49 e 40 punti 10**
- **Indice di Barthel totale < 40 punti 5**

* Tale indice è calcolato come somma dell'indice di Barthel per le attività di base della vita quotidiana (max 60 p.) e dell'indice di Barthel per la mobilità (max 40 p.) derivante dalla valutazione SVAMA.

2. Il procedimento di formazione della graduatoria e la partecipazione al costo del servizio sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel precedente Titolo IV.

Articolo 20 - Trasporto nei centri riabilitativi e socio educativi

1. Il servizio comprende il trasporto delle persone disabili:

1. dalla propria residenza al centro riabilitativo sito nel comune di Scorrano, gestito dalla AUSL, e viceversa, compreso l'accompagnamento;
2. dalla propria residenza al centro riabilitativo sito nel comune di Gagliano del Capo, gestito dai Padri Trinitari, e viceversa.

2. L'ammissione al servizio non è sottoposta ad alcuna procedura ma consegue direttamente alla prescrizione del competente servizio medico di ammissione al centro riabilitativo. Il servizio è erogato in forma gratuita.

3. Nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate con il Piano di Zona, l'Ambito provvede al rimborso delle spese di viaggio in favore dei nuclei familiari che curano direttamente il trasporto dei disabili presso strutture riabilitative private diverse, da quella indicata nel punto 2 del precedente comma 1. Il rimborso è quantificato applicando alla distanza l'indennità chilometrica fissata annualmente dal Coordinamento Istituzionale. Ove le richieste superino le disponibilità finanziarie assegnate, l'Ufficio di Piano provvede alla redazione di apposita graduatoria formulata applicando i criteri di cui al precedente articolo 19.

Articolo 20 bis – Accesso alle strutture di cui al Regolamento regionale 4/2007

La graduatoria per l'accesso a tali strutture viene formulata nel rispetto dei seguenti criteri:

Condizioni familiari :

- persona disabile che vive sola senza figli = 10 punti
- persona con coniuge entrambi disabili senza figli = 10 punti

- persona disabile che vive sola con figli fuori comune = 9 punti
- persona disabile con coniuge e senza figli = 8 punti
- persona disabile con coniuge e con figli fuori comune = 6 punti
- persona disabile che vive sola con figli nel comune = 4 punti
- persona disabile con coniuge con figli nel comune = 2 punti
- persona e/o coppia disabile coabitante con figli e/o parenti o affini = 0 punti

Stato di salute:

- persona con handicap grave = 10 punti
- persona con coniuge entrambi con handicap grave = 10 punti
- persona con handicap grave con coniuge = 8 punti
- persona con handicap semplice = 6
- persona con coniuge entrambi con handicap semplici = 6 punti
- persona con handicap semplici con coniuge = 4 punti
- persona invalida al 100% in attesa del riconoscimento di cui alla legge n. 104/92 = 2 punti

Valore dell' ISEE del nucleo familiare:

- non superiore ad € 6.000 punti 10;
- tra € 6.001 e 7.000 punti 9;
- tra € 7.001 e 8.000 punti 8;
- tra € 8.001 e 9.000 punti 7;
- tra € 9.001 e 10.000 punti 6;
- tra € 10.001 e 11.000 punti 5;
- tra € 11.001 e 12.000 punti 4;
- tra € 12.001 e 13.000 punti 3;
- tra € 13.001 e 14.000 punti 2;
- tra € 14.001 e 15.000 punti 1;
- oltre € 15.000 punti 0.

Gravità della condizione di non autosufficienza *

- Indice di Barthel totale ≥ 90 punti 25
- Indice di Barthel totale compreso tra 89 e 70 punti 20
- Indice di Barthel totale compreso tra 69 e 50 punti 15
- Indice di Barthel totale compreso tra 49 e 40 punti 10
- Indice di Barthel totale < 40 punti 5

* Tale indice è calcolato come somma dell'indice di Barthel per le attività di base della vita quotidiana (max 60 p.) e dell'indice di Barthel per la mobilità (max 40 p.) derivante dalla valutazione SVAMA.

2. Il procedimento di formazione della graduatoria è disciplinato dalle disposizioni contenute nel precedente Titolo IV tenendo conto che la situazione economica equivalente è determinata considerando esclusivamente il reddito e il patrimonio del destinatario della prestazione e non del nucleo familiare ed è dovuta dal solo destinatario della prestazione, unico soggetto tenuto alla partecipazione ai costi

Art. 20 ter Compartecipazione finanziaria al costo del servizio

L'Ambito partecipa, nei limiti delle disponibilità finanziarie e subordinatamente a quanto disposto dall'art. 6, comma 5, del regolamento regionale 4/2007, al costo del servizio a carico dei soggetti ospitati nelle strutture di cui al Regolamento regionale 4/2007 nella misura indicata come in appresso:

- valore dell'ISEE individuale non superiore ad € 7.500 - quota di compartecipazione: 100%;
- valore dell'ISEE individuale superiore ad € 30.000 - quota di compartecipazione: nessuna;
- valori dell'ISEE individuale compresi tra € 7.501 e 30.000 quota di compartecipazione determinata applicando le seguenti percentuali agli scaglioni correlati:
 - valori ISEE tra € 7.501 e 12.000 - 75%;
 - valori ISEE tra € 12.001 e 16.500 - 60%
 - valori ISEE tra € 16.501 e 21.000 - 45%
 - valori ISEE tra € 21.001 e 25.500 - 30%
 - valori ISEE tra € 25.501 e 30.000 - 15%

TITOLO VI

ACCESSO AI SERVIZI ED INTERVENTI AREA POLITICHE PER I MINORI

Articolo 21 - Interventi per gli asili nido

1. Gli interventi previsti dal Piano di Zona, finalizzati a favorire la mobilità all'interno dell'Ambito e ad assicurare pari opportunità alle famiglie residenti in Comuni privi di asili nido o nei quali la ricettività sia esaurita, sono costituiti da incentivi economici destinati al pagamento:

- delle maggiorazioni delle rette di frequenza stabilite per i non residenti;
- dai costi di viaggio sostenuti per l'accesso ai nidi siti fuori dal Comune di residenza, calcolati applicando alla distanza l'indennità chilometrica fissata annualmente dal Coordinamento Istituzionale.

2. L'incentivo calcolato sulla base dei costi di cui al precedente comma è erogato, in rapporto al valore dell'ISEE del nucleo familiare, nelle misure appresso indicate:

- valore ISEE fino ad € 7.000 - 100%
- valori ISEE tra € 7.001 e 9.500 - 90%;
- valori ISEE tra € 9.501 e 12.000 - 80%
- valori ISEE tra € 12.001 e 14.500 - 70%
- valori ISEE tra € 14.501 e 17.000 - 60%
- valori ISEE tra € 17.001 e 19.500 - 50%
- valori ISEE tra € 19.501 e 22.000 - 40%
- valori ISEE tra € 22.001 e 24.500 - 30%
- valori ISEE tra € 24.501 e 27.000 - 20%
- valori ISEE tra € 27.001 e 30.000 - 10%

3. Le graduatorie hanno validità annuale e sono redatte con riferimento a ciascun asilo nido, previo impegno da parte del gestore a consentire l'accesso ai non residenti.

4. Ai benefici del presente articolo sono ammessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dal Piano, i soggetti utilmente collocati in graduatoria.

Articolo 22 - Sportelli orientagiovani

1. Il servizio di cui in oggetto, istituito con il primo piano sociale di zona, si compone di una rete informatizzata di sportelli situati in ciascun Comune dell'Ambito e da una sede centrale posta nel comune di Maglie, presso l'Ufficio di Piano.

2. Il servizio, finalizzato a garantire ai giovani il diritto all'informazione e ad offrire loro un'informazione in grado di facilitare la capacità di auto-orientamento, si ispira ai punti fondamentali della "Carta europea dell'informazione per la gioventù":

- accesso gratuito e libero all'informazione a tutti i giovani senza eccezioni, qualunque sia il loro stato, il loro luogo di residenza, la loro classe sociale di provenienza;
- servizio di informazione completo, preciso, pratico, aggiornato ed imparziale;
- servizio di informazione obiettivo che utilizzi pluralità di risorse, indipendente da ogni interesse ideologico, politico o commerciale.

3. L'accesso al servizio è libero e gratuito.

Articolo 23 - Azioni socio-educative e ricreative

1. L'intervento, teso ad utilizzare la dimensione educativa del gioco e dello sport e ad incentivare la pratica delle discipline sportive, prevede l'erogazione di sostegni economici in favore di associazioni a copertura totale o parziale dei costi di frequenza.

2. L'ammissione ai benefici, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dal Piano, è subordinata alla redazione di apposita graduatoria a validità annuale redatta sulla base dei seguenti criteri:

Condizioni familiari:

- Composizione del nucleo familiare: punti 1 per ciascun componente;
- Presenza nel nucleo familiare di disabile fisico o psichico: punti 1 per ciascun disabile;
- Nucleo familiare con genitori separati o divorziati: punti 5;

Valore dell'ISEE del nucleo familiare:

- non superiore ad € 6.000 punti 10;
- tra € 6.001 e 7.000 punti 9;
- tra € 7.001 e 8.000 punti 8;
- tra € 8.001 e 9.000 punti 7;
- tra € 9.001 e 10.000 punti 6;
- tra € 10.001 e 11.000 punti 5;
- tra € 11.001 e 12.000 punti 4;

- tra € 12.001 e 13.000 punti 3;
- tra € 13.001 e 14.000 punti 2;
- tra € 14.001 e 15.000 punti 1;
- oltre € 15.000 punti 0.

3. I soggetti che beneficiano degli interventi disciplinati dal presente articolo partecipano al costo degli stessi nella misura appresso indicata:

- a.** valore dell'ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 7.000 - quota di compartecipazione: nessuna;
- b.** valore dell'ISEE del nucleo familiare superiore ad € 30.000 - quota di compartecipazione: 100%;
- c.** valori dell'ISEE del nucleo familiare compresi tra € 7.001 e 30.000 quota di compartecipazione determinata applicando le seguenti percentuali agli scaglioni correlati:
 - valori ISEE tra € 7.001 e 9.500 - 10%;
 - valori ISEE tra € 9.501 e 12.000 - 20%
 - valori ISEE tra € 12.001 e 14.500 - 30%
 - valori ISEE tra € 14.501 e 17.000 - 40%
 - valori ISEE tra € 17.001 e 19.500 - 50%
 - valori ISEE tra € 19.501 e 22.000 - 60%
 - valori ISEE tra € 22.001 e 24.500 - 70%
 - valori ISEE tra € 24.501 e 27.000 - 80%
 - valori ISEE tra € 27.001 e 30.000 - 90%

Articolo 24 - Altri interventi e servizi dell'area politiche per i minori

1. Gli altri servizi previsti nell'area politiche per i minori (Centri di aggregazione ed Educativa di strada, con esclusione dell'Accompagnamento al lavoro disciplinato nel successivo Titolo VIII) sono offerti agli utenti in forma gratuita e l'ammissione ad essi è libera.

TITOLO VII

ACCESSO AI SERVIZI ED INTERVENTI DI ALTRE AREE

Articolo 25 - Area responsabilità familiari

1. I servizi previsti nell'area delle responsabilità familiari (Creazione di spazi aperti per le famiglie; Sostegno economico; Educativa domiciliare; Mediazione familiare; Spazio neutro) sono offerti agli utenti in forma gratuita.

2. L'ammissione al servizio di "Educativa domiciliare" è effettuata, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal Piano di Zona, dal Responsabile dell'Ufficio di Piano su conforme parere espresso da apposito gruppo tecnico composto dal Responsabile dei servizi sociali dell'Ambito, da un assistente sociale designato dalla ASL e da un assistente sociale di ruolo in servizio nell'Ambito, nominato dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

3. L'ammissione agli interventi di sostegno economico, attraverso progetti personalizzati, è subordinata, nei limiti delle disponibilità finanziarie di Piano, alla redazione di apposita graduatoria formata sulla base dei seguenti criteri:

Condizioni familiari:

- Composizione del nucleo familiare: punti 1 per ciascun componente;
- Presenza nel nucleo familiare di disabile fisico o psichico: punti 1 per ciascun disabile;
- Nucleo familiare con genitori separati o divorziati: punti 5;

Valore dell'ISEE del nucleo familiare:

- non superiore ad € 6.000 punti 10;
- tra € 6.001 e 7.000 punti 9;
- tra € 7.001 e 8.000 punti 8;
- tra € 8.001 e 9.000 punti 7;
- tra € 9.001 e 10.000 punti 6;
- tra € 10.001 e 11.000 punti 5;
- tra € 11.001 e 12.000 punti 4;
- tra € 12.001 e 13.000 punti 3;
- tra € 13.001 e 14.000 punti 2;
- tra € 14.001 e 15.000 punti 1;
- oltre € 15.000 punti 0.

4. L'ammissione agli altri servizi di cui al precedente comma 1 è libera.

Articolo 26 - Area disabilità mentale

1. L'ammissione ai servizi, prestazioni e benefici previsti dal Piano di Zona prescinde dalla formazione di qualsiasi graduatoria ed è disposta, nei limiti delle disponibilità finanziarie, dal Responsabile dell'Ufficio di Piano su proposta del competente servizio medico dell'AUSL.

2. I soggetti che beneficiano del servizio domiciliare di sostegno, partecipano al costo del servizio offerto nella misura indicata nell'art. 10.
3. Gli altri interventi o servizi previsti dal piano, compreso l'inserimento lavorativo, sono erogati in forma gratuita.

Articolo 27 - Area dipendenze

1. L'ammissione ai servizi, prestazioni e benefici previsti dal Piano di Zona prescinde dalla formazione di qualsiasi graduatoria ed è disposta, nei limiti delle disponibilità finanziarie, dal Responsabile dell'Ufficio di Piano su proposta del competente servizio medico dell'AUSL.
2. Non è richiesta alcuna compartecipazione al costo delle prestazioni erogate.

Articolo 28 - Azioni trasversali e di sistema: Servizio sociale professionale e di segretariato sociale

1. I servizi sociale professionale e di segretariato sociale sono istituiti in tutti i Comuni dell'Ambito secondo il monte ore previsto dall'apposito progetto di dettaglio, costituente parte integrante del Piano di Zona. L'onere relativo, nei limiti previsti dal progetto medesimo, è a carico dell'Ambito. E' in facoltà dei singoli Comuni ampliare, con spesa a proprio carico, le fasce orarie di uno o di entrambi i servizi medesimi.
2. Ciascun Comune dell'Ambito è tenuto a dotare i servizi predetti di locali idonei alle funzioni da espletare e provvisti delle necessarie attrezzature, anche informatiche.
3. I servizi sono erogati in forma gratuita e l'accesso ad essi è libero, nel rispetto degli orari previsti.
4. Ciascuna richiesta di accesso è documentata attraverso la compilazione di apposita scheda, predisposta dall'Ufficio di Piano.

TITOLO VIII

ACCESSO AGLI INTERVENTI E SERVIZI COMUNI A PIU' AREE

Articolo 29 - Inserimento lavorativo e formazione professionale

1. L'ammissione agli interventi di inserimento lavorativo e formazione professionale previsti nelle aree "Minori", "Immigrati" e "Contrasto alla povertà" è disposta sulla base di specifiche graduatorie redatte secondo i seguenti criteri:

Condizioni familiari:

- Composizione del nucleo familiare: punti 1 per ciascun componente;
- Presenza nel nucleo familiare di disabile fisico o psichico: punti 1 per ciascun disabile;
- Nucleo familiare con genitori separati o divorziati: punti 5;

Valore dell' ISEE del nucleo familiare:

- non superiore ad € 6.000 punti 10;
- tra € 6.001 e 7.000 punti 9;
- tra € 7.001 e 8.000 punti 8;
- tra € 8.001 e 9.000 punti 7;
- tra € 9.001 e 10.000 punti 6;
- tra € 10.001 e 11.000 punti 5;
- tra € 11.001 e 12.000 punti 4;
- tra € 12.001 e 13.000 punti 3;
- tra € 13.001 e 14.000 punti 2;
- tra € 14.001 e 15.000 punti 1;
- oltre € 15.000 punti 0.

2. Non è richiesta alcuna compartecipazione al costo dell'intervento.

Articolo 30 - Sostegno economico, welfare domiciliare e politiche per la casa

1. L'ammissione agli interventi di sostegno economico e di welfare domiciliare è disposta sulla base di apposite graduatorie redatte, per aree prioritarie, secondo i seguenti criteri:

Condizioni familiari :

- persona anziana o disabile che vive sola senza figli = 10 punti
- persona con coniuge entrambi anziani o disabili senza figli = 10 punti
- persona anziana o disabile che vive sola con figli fuori comune = 9 punti
- persona anziana o disabile con coniuge e senza figli = 8 punti
- persona anziana o disabile con coniuge e con figli fuori comune = 6 punti
- persona anziana o disabile che vive sola con figli nel comune = 4 punti
- persona anziana o disabile con coniuge con figli nel comune = 2 punti
- persona e/o coppia anziana o disabile coabitante con figli e/o parenti o affini = 0 punti

Stato di salute:

- persona con handicap grave allettata o in carrozzina = 10 punti
- persona con coniuge entrambi con handicap grave allettati e/o in carrozzina = 10 punti
- persona con handicap grave allettato o in carrozzella con coniuge = 8 punti
- persona con handicap semplice = 6
- persona con coniuge entrambi con handicap semplici = 6 punti
- persona con handicap semplici con coniuge = 4 punti
- persona invalida al 100% in attesa del riconoscimento di cui alla legge n. 104/92 = 2 punti
- anziano non autosufficiente che vive solo = 10 punti
- anziano non autosufficiente con coniuge non autosufficiente o invalido = 10 punti
- anziano invalido che vive solo = 8 punti
- anziano non autosufficiente con coniuge = 6 punti
- anziano invalido con coniuge = 4 punti
- anziano che vive solo autosufficiente = 2 punti
- anziano con coniuge autosufficienti = 0 punti

Valore dell' ISEE del nucleo familiare:

3. non superiore ad € 6.000 punti 10;
4. tra € 6.001 e 7.000 punti 9;
5. tra € 7.001 e 8.000 punti 8;
6. tra € 8.001 e 9.000 punti 7;
7. tra € 9.001 e 10.000 punti 6;
8. tra € 10.001 e 11.000 punti 5;
9. tra € 11.001 e 12.000 punti 4;
10. tra € 12.001 e 13.000 punti 3;
11. tra € 13.001 e 14.000 punti 2;
12. tra € 14.001 e 15.000 punti 1;
13. oltre € 15.000 punti 0.

2. L'erogazione degli interventi ha luogo sulla base di progetti personalizzati redatti dal competente servizio sociale professionale di Ambito, contenenti la durata e gli obiettivi della prestazione .

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 trovano applicazione anche negli interventi denominati "Politiche per la casa". La compartecipazione dell'Ambito al costo dei canoni di locazione è determinata dal valore dell'ISEE del nucleo familiare, come di seguito:

- valore ISEE fino ad € 7.000 - 100%;
- valori ISEE tra € 7.001 e 8.500 - 90%;
- valori ISEE tra € 8.501 e 10.000 - 80%
- valori ISEE tra € 10.001 e 11.500 - 70%
- valori ISEE tra € 11.501 e 13.000 - 60%
- valori ISEE tra € 13.001 e 15.500 - 50%
- valori ISEE tra € 15.501 e 17.000 - 40%
- valori ISEE tra € 17.001 e 18.000 - 30%
- valori ISEE tra € 18.001 e 19.000 - 20%
- valori ISEE tra € 19.001 e 20.000 - 10%

4. La compartecipazione dell'Ambito ai costi di cui al precedente comma 3 può essere erogata anche direttamente al proprietario dell'immobile.

TITOLO IX NORME FINALI

Articolo 31 - Estensione delle norme regolamentari ai Comuni dell'Ambito

1. I criteri per la formazione delle graduatorie e per l'ammissione ai servizi e agli interventi sociali, nonché le quote di partecipazione ai costi degli stessi, stabiliti dal presente regolamento, sono recepiti dai competenti Organi deliberanti dei Comuni dell'Ambito entro sessanta giorni dalla ricezione di copia del medesimo e della deliberazione di approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale.

Articolo 31-bis -Verifica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. Sono assoggettate a verifica, con riferimento a ciascuna graduatoria, le istanze dei destinatari del beneficio maggiorate del venti per cento, seguendo l'ordine della graduatoria relativa.”

Articolo 32 - Clausole da inserire nei bandi di gara

1. Ciascun bando di gara per l'esternalizzazione di servizi e/o interventi sociali o socio-sanitari contiene apposita clausola con la quale il soggetto affidatario si impegna ad estendere il servizio o l'intervento oggetto di affidamento in favore degli utenti selezionati da ciascun Comune dell'Ambito, applicando le condizioni contrattuali convenute con l'Ambito.

2. L'estensione di cui al precedente comma 1 è disposta con specifici atti amministrativi e contrattuali del Comune interessato o, su delega con relativa provvista finanziaria, dall'Ufficio di Piano dell'Ambito.

Articolo 33 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione per quindici giorni consecutivi nell'Albo pretorio del comune di Maglie.

2. Esso è depositato presso l'Ufficio di Piano e presso gli uffici dei servizi sociali di ciascun Comune dell'Ambito ed inserito nei siti Web dei Comuni medesimi.